

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2573/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1990

recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4 e l'articolo 243, paragrafo 4,

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede la possibilità di sospendere totalmente i dazi doganali per i prodotti agricoli oggetto di scambi tra la Spagna e il Portogallo e la Comunità a dieci;

considerando che, a norma delle disposizioni dell'atto di adesione, durante il periodo transitorio vengono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili negli scambi di prodotti compresi nell'allegato II del trattato; che tale abolizione progressiva riduce i dazi in misura tale che, a un dato momento, il loro livello ne rende economicamente ingiustificata la riscossione; che è opportuno sospendere totalmente la riscossione di tali dazi da parte della Comunità a dieci non appena il loro livello è pari o inferiore al 2 %;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal momento in cui i dazi doganali raggiungono un livello pari o inferiore al 2 %, è totalmente sospesa la riscossione da parte della Comunità a dieci per le importazioni dalla Spagna e dal Portogallo di prodotti compresi nell'allegato II del trattato, eccettuati quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio (1).

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica, per quanto di ragione, ai dazi doganali specifici che non superano il 2 % ad valorem.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.